

EGREGIO SIGNOR SINDACO

di

OGGETTO – ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE n.41 del 3 giugno 2010 – “Profilassi della rabbia: dichiarazione di stato di pre-allerta e misure urgenti di prevenzione”. (BUR Piemonte Parte I-II numero 23 del 10 giugno 2010)

Come già ricordato dall'e-mail dello “Sportello degli animali” del 14/06/2010, la presenza della rabbia nel Nord-Est dell'Italia ha indotto le autorità regionali a dichiarare lo stato di pre-allerta per impedire che la malattia possa comparire Piemonte. Sono sempre più numerose le persone che si spostano portando con sé il proprio pet aumentando così la possibilità di introdurre la malattia nel territorio regionale. È compito dei Comuni e delle ASL informare la popolazione del pericolo, senza incorrere in inutili allarmismi.

DOVERI DEL CITTADINO CHE INTENDE SPOSTARSI NELLE ZONE A RISCHIO

- Segnalare la loro intenzione al Medico Veterinario di fiducia con almeno 30 giorni di anticipo per la vaccinazione. Il veterinario rilascerà la relativa certificazione
- Prima della vaccinazione gli animali (cani, gatti e furetti) devono essere preventivamente identificati con microchip. Il microchip va applicato anche ai cani regolarmente tatuati
- La certificazione dell'avvenuta vaccinazione va sempre portata con sé per non incorrere in pesanti sanzioni e limitazioni dei movimenti

DOVERI DEI SINDACI

- **Cattura cani vaganti**
 - I cani vaganti vanno segnalati al Comune di competenza
 - I Comuni dispongono l'intervento **URGENTE** della ditta incaricata per la cattura dei cani
 - I cani vanno trasferiti al canile pubblico
 - I cani vaganti vanno catturati dal personale appositamente autorizzato
 - È **PROIBITA** la cattura dei cani vaganti da parte dei privati cittadini o personale non autorizzato

Si ricorda ai Sindaci la necessità di avere un canile sanitario comunale o consorziato (autorizzato) per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Qualora il Comune non fosse dotato di tale servizio, i Sindaci dovranno adoperarsi ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza in oggetto. Considerato che la maggior parte dei Comuni presenti sul territorio di nostra competenza sono convenzionati con ditte o Enti per la cattura e la custodia dei cani vaganti, si ricorda ai Sindaci di rinnovare tale convenzioni qualora fossero scadute.

L'articolo 3 dell'Ordinanza **DA' LA POSSIBILITÀ AI CITTADINI CHE NON SIANO IN REGOLA CON LA LEGGE n. 18/2004 SULL'IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIO CANE, DI REGOLARIZZARE LA SITUAZIONE SENZA INCORRERE NELLE SANZIONI**

PREVISTE. La proroga è valida per **90 giorni** dalla data di pubblicazione sul BUR (BUR Piemonte Parte I-II numero 23 del 10 giugno 2010).

È importante dare la massima pubblicità a questa possibilità per poter aggiornare l'Anagrafe canina regionale, per poter dare la possibilità ai cittadini di regolarizzare eventuali situazioni non in regola e non incorrere nelle sanzioni previste dalla L.R. n. 18/2004.

Per i Comuni è un importante strumento per limitare i costi dovuti al randagismo, più cani sono identificati, meno spese saranno a carico dei Comuni:

- Cattura
- Mantenimento in canile sanitario
- Costo della visita sanitaria in canile (€ 15,00)
- Costo dell'osservazione sanitaria in canile (€ 10,00)
- Costo della vaccinazione (visita + costo del vaccino)
- Mantenimento nel canile rifugio
- Eventuali richieste danni dovuti ad incidenti
 - In seguito al ricorso presentato contro la decisione della Corte d'appello, la Cassazione, con la sentenza n. 10190 depositata lo scorso 28 aprile, ha affermato che secondo le norme della legge n. 281/1991 («legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo») e delle conseguenti leggi regionali in materia (nel caso in esame la legge regionale della Campania n. 36/1993), il Comune ha l'obbligo di vigilare costantemente sulla presenza di cani randagi sul proprio territorio, assumendo tutti gli opportuni provvedimenti per evitare che gli animali arrechino danno alle persone; tale obbligo diventa ancora più stringente se all'ente locale sono pervenute nel tempo specifiche segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza dei cani.
 - Peraltro, occorre evidenziare che sulla stessa materia e per analoghi fatti, la Cassazione (sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009) aveva avuto modo di puntualizzare che gli enti locali sono comunque sollevati dalla responsabilità per i danni causati alle persone aggredite e morse dai cani randagi, qualora la legge regionale attribuisca la competenza per la lotta contro il randagismo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, considerando che dopo il decreto legislativo n. 502/1992 le Asl non sono più strutture operative dei Comuni, ma soggetti giuridici autonomi dipendenti dalla regione. Con riferimento ai vari obblighi incombenti sui Comuni in materia di randagismo, è utile ricordare che l'ordinanza del 6 agosto 2008, tuttora in vigore, del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, oltre a fissare regole per arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani, ha imposto ai sindaci di dotare la polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip Iso compatibile, per effettuare gli opportuni controlli sui cani randagi. (da Italia Oggi del 18/06/2010)

È altresì importante ricordare che la normativa vigente prevede che:

- I cani non possono vagare al di fuori dei confini della dimora del detentore
- Al di fuori della dimora del detentore i cani vanno condotti secondo le regole previste dall'O.M. del 3 marzo 2009
- I cani morsicatori ad aggressività non controllata che non abbiano superato favorevolmente le verifiche previste dalla L.R. n. 27 del 4/11/2009, possono accedere ai luoghi aperti al pubblico soltanto se muniti del guinzaglio e della museruola

Ai Sindaci è demandata la responsabilità dell'adozione delle adeguate misure di sicurezza e di profilassi della rabbia nei canili privati convenzionati per la cattura e custodia dei cani vaganti. Tali misure vanno approvate dal Servizio veterinario dell'ASL.

I canili ed i gattili non autorizzati possono essere un punto debole nella prevenzione della rabbia, l'introduzione in questi concentramenti di animali di non sicura provenienza, senza le dovute cautele, possono essere causa di malattie tra cui la rabbia. Ai Sindaci si chiede di segnalare:

- Canili e gattili abusivi
- Ed, anche se non previsto specificatamente dall'Ordinanza, la presenza di colonie feline

L' articolo 9 stabilisce le norme di comportamento nel caso siano rinvenute spoglie di carnivori selvatici morti per cause compatibili con la malattia,

- **SPOGLIE DI CARNIVORI SELVATICI RINVENUTI MORTI**

- Non vanno toccate
- Va avvertito immediatamente il Comune ed il Servizio Veterinario dell'ASL
- Va valutata se le circostanze della morte o del ritrovamento sono compatibili con la rabbia
- Le spoglie vanno raccolte dal personale degli Enti responsabili (Provincia, Enti Parchi)
- Vanno raccolte mettendo in atto tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio della rabbia
- Le spoglie vanno inviate all'IZS di Torino

Si è in attesa del piano regionale di monitoraggio della rabbia che indicherà le istruzioni relative all'invio delle spoglie all'IZS di Torino

Infine è utile ricordare alla cittadinanza che ogni **CASO SOSPETTO DI RABBIA** va segnalato immediatamente al Servizio Veterinario dell'ASL

Il Servizio Veterinario dell'ASL è a disposizione per collaborare all'identificazione dei cani e per trovare eventuali soluzioni ai problemi che verranno segnalati.

Sul link sottoindicato e' disponibile materiale divulgativo e informativo sull' argomento nonché i numeri di fax a cui trasmettere le segnalazioni delle aggressioni da parte dei cani come previsto dall' articolo 7 :

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/animale/anacanina.htm>

Grazie per la collaborazione, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

